

	COMUNE DI CORBETTA	
	CONCESSIONE STRUMENTALE DELLA PALESTRA A USO SCOLASTICO	
	“ANTONIO BALZAROTTI” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN VIA ENRICO	
	TOTI N. 28/30 CIG BC35560F4D	
	Repertorio n. del	
	Il giorno del mese di dell’anno duemilaventisei presso il Settore	
	Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta	
	tra	
	il Comune di Corbetta (c.f./p.iva 03122360153), con sede in Corbetta (MI), via Carlo	
	Cattaneo n. 25, rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal Respon-	
	sabile del Settore Ambiente e Infrastrutture, (c.f.	
	), nata a il, in forza di decreto sindacale	
	n. del (nel prosieguo, per brevità, Comune)	
	e	
	 (c.f./p.iva), con sede in, via	
	 n., rappresentata ai fini della stipula del presente contratto da	
	, (c.f.), nato/a a il	
	 (nel prosieguo, per brevità, anche concessionario)	
	nel prosieguo, congiuntamente, per brevità, le Parti	
	PREMESSO CHE	
	a) Il Comune è proprietario della palestra a uso scolastico “Antonio Balzarotti”,	
	sita in via Enrico Toti n. 28/30 e censita al N.C.E.U. al foglio 6 mappale 416 subalter-	
	no 1;	
	b) Il Comune da sempre sostiene e promuove l’attività sportiva in tutte le sue	
	forme e ne incentiva la diffusione e lo sviluppo, riconoscendo il valore educativo,	
	1	

	sociale e di promozione del benessere psico-fisico dello sport quale strumento di	
	aggregazione, socializzazione e inclusione sociale nonché di offerta di occasioni di	
	impegno del tempo libero utili individualmente e socialmente e, in generale, al be-	
	nessere sociale. L'Amministrazione comunale riconosce nella palestra una risorsa	
	per il territorio e un utile strumento di integrazione tra politiche sociali e vivibilità della	
	Città e ravvisa nella relativa gestione, seppur condizionata e da contemperare con le	
	prioritarie esigenze scolastiche, un mezzo sia per la promozione e diffusione	
	dell'attività sportiva - da attuarsi con modalità che ne garantiscano la fruibilità in for-	
	ma indifferenziata da parte della cittadinanza che si trovi in condizioni psico-fisiche	
	idonee e la piena accessibilità da parte di fasce sempre più ampie di popolazione -	
	sia per il conseguimento di finalità strumentali all'interesse pubblico sportivo, educa-	
	tive e relazionali, soprattutto nei confronti di minori e giovani, persone con disabilità,	
	soggetti svantaggiati e famiglie. E' intenzione dell'Amministrazione comunale avva-	
	lersi del contributo di un soggetto, qualificato e responsabile, che nell'espletamento	
	della gestione della palestra operi per la realizzazione delle suddette finalità e che,	
	provvedendo a tale gestione e così assicurando la vigilanza e la custodia nonché la	
	conservazione, il funzionamento e, con essi, la manutenzione ordinaria di tale pale-	
	stra, sgravi, altresì, l'Ente dai costi altrimenti a suo carico;	
	c) con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 17/06/2026 la gestione della	
	palestra a uso scolastico "Antonio Balzarotti" è stata qualificata come priva di rile-	
	vanza economica e sono state fornite al Settore Ambiente e Infrastrutture le linee di	
	indirizzo per l'affidamento della stessa mediante procedura a evidenza pubblica;	
	d) con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture n. 111	
	del 29/06/2026 (n. generale 395) è stato approvato il bando di gara per la concessio-	
	ne in argomento unitamente ai relativi allegati;	
	2	

e) con determinazione del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture n.

..... del (n. generale) è stato disposto l'affidamento a

favore di:

f) si rende, dunque, necessario sottoscrivere nuovo specifico atto al riguardo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO

Il Comune affida in concessione strumentale a la palestra a uso sco-

lastico "Antonio Balzarotti", sita in via Enrico Toti n. 28/30 e censita al N.C.E.U. al

foglio 6 mappale 416 subalterno 1. Tale palestra è composta da una superficie di

35,60 x 20,90 metri e altezza di 8,20 metri, destinata all'attività sportiva con campo

da gioco regolamentare per la pallavolo e il basket. Sul lato longitudinale a ovest, si

sviluppa un'area a gradonate, destinata agli spettatori con una capienza massima di

198 posti (di cui 2 per disabili), ai cui estremi si trovano n. 2 depositi per le attrezza-

ture e, a nord, si collocano n. 2 bagni per spettatori. Sul lato trasversale a nord si

accede all'area accessoria, costituita da un corridoio distributivo che conduce al loca-

le infermeria, all'ufficio amministrativo, a n. 2 spogliatoi arbitri e a n. 4 spogliatoi at-

leti. Il tutto come dettagliatamente visibile nella planimetria allegata al presente con-

tratto (per brevità, “palestra”), affinché provveda alla gestione della palestra stessa e,

con ciò, ad assicurare tanto l'erogazione dell'attività sportiva quanto la vigilanza e la

custodia nonché la conservazione e il funzionamento e, con essi, la manutenzione

ordinaria di tale palestra, come meglio dettagliato negli articoli seguenti.

Art. 3 - DURATA

	La concessione avrà durata pari a 5 (cinque) stagioni sportive.	
	La durata del contratto potrà essere prorogata e/o il contratto stesso potrà essere	
	rinnovato, mediante apposito atto del Responsabile del Settore Ambiente e Infra-	
	strutture, per un periodo massimo di 2 (due) ulteriori stagioni sportive, qualora il con-	
	cessionario realizzi - previa autorizzazione del Comune - interventi migliorativi e ag-	
	giuntivi rispetto a quelli già previsti a suo carico e sempre che la verifica della condot-	
	ta tenuta dallo stesso quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali abbia	
	esito positivo. Tanto l'attivazione della proroga e/o del rinnovo quanto la determina-	
	zione della relativa durata saranno rimesse alla valutazione dell'Amministrazione	
	comunale. Resta inteso che tali interventi migliorativi e aggiuntivi rimarranno, alla	
	scadenza o termine per qualsiasi causa del contratto, di piena ed esclusiva proprietà	
	del Comune, senza diritto per il concessionario a rimborso di spesa alcuna né alcun	
	diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune stesso.	
	Con "stagione sportiva" si intende l'arco temporale pari a 12 mesi che intercorre tra il	
	1° settembre di ogni anno e il 31 agosto dell'anno successivo.	
	Art. 4 - USO DELLA PALESTRA	
	Il Comune affida in concessione strumentale la palestra nello stato di fatto in cui si	
	trova. La relativa consegna e restituzione verranno certificate da appositi verbali.	
	Alla luce della principale ed essenziale funzione della palestra, finalizzata allo svol-	
	gimento delle attività inerenti all'offerta formativa della scuola primaria Favorita, per	
	l'intera durata della concessione:	
	- l'utilizzo di tale palestra sarà limitato, durante l'anno scolastico, al di fuori dell'orario	
	di svolgimento del servizio scolastico (dal lunedì al venerdì sino alle 16.45, eccezion	
	fatta, naturalmente per i periodi di sospensione delle lezioni) nonché al periodo che	
	intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico;	
	4	

	- il concessionario avrà, in ogni caso, l'obbligo di adeguare la programmazione delle	
	proprie attività alle attività didattiche e sportive, curricolari o extracurricolari, previste	
	dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e comunicate dal consiglio di istituto all'at-	
	to dell'approvazione o dell'aggiornamento dello stesso che ostino all'utilizzo, anche	
	parziale, della palestra, compresi gli open day organizzati dalla scuola.	
	Il concessionario si impegna a gestire la palestra nel rispetto delle finalità di cui alla	
	lettera b) delle premesse e dell'art. 2 che precede e della funzione di cui al comma 2	
	del presente articolo e in conformità al progetto sportivo e al piano di massima delle	
	manutenzioni ordinarie e delle pulizie, ordinarie e straordinarie, presentati in sede di	
	gara nonché secondo le modalità indicate e attenendosi a quanto stabilito sia dal	
	contratto sia dalle norme applicabili in materia, vigenti tempo per tempo.	
	La destinazione d'uso della palestra non potrà essere modificata né la stessa potrà	
	essere utilizzata anche in via temporanea per attività diverse da quelle a carattere	
	sportivo, salvo preventiva espressa autorizzazione da parte del Comune.	
	Il concessionario non potrà procedere all'attività di vendita e somministrazione di	
	alimenti e bevande e attività connesse nella palestra, salvo preventiva espressa	
	autorizzazione da parte del Comune.	
	Il concessionario si impegna a garantire la disponibilità della palestra in caso di esi-	
	genze del Comune di Corbetta.	
	Art. 5 - IMPEGNI, OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO	
	Il concessionario si impegna - interamente a sua cura, spese e responsabilità - a	
	provvedere alla gestione della palestra e, con ciò, ad assicurare tanto l'erogazione	
	dell'attività sportiva in conformità al progetto sportivo presentato in sede di gara -	
	senza, in ogni caso, comportare impedimenti, modifiche o limitazioni di sorta all'uso	
	di tale palestra da parte della scuola e in osservanza alle disposizioni eventualmente	
	5	

	impartite a tal fine dal Comune - quanto la vigilanza e la custodia nonché la conser-	
	vazione e il funzionamento e, con essi, la manutenzione ordinaria della palestra	
	stessa, come meglio dettagliati nei commi seguenti, espletando ogni attività a tal fine	
	necessaria.	
	Il concessionario si impegna - interamente a sua cura, spese e responsabilità - a	
	garantire - naturalmente eccezion fatta per il periodo di utilizzo da parte della scuola -	
	la vigilanza e la custodia della palestra con la massima cura e diligenza e, così ad	
	assicurare, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tenuta delle chiavi,	
	l'apertura e chiusura della palestra, la presenza di propri responsabili quale condi-	
	zione indispensabile per l'accesso e l'uso di tale palestra, l'accensione e spegnimen-	
	to delle luci, ... ecc.	
	Il concessionario si impegna, altresì, interamente a sua cura, spese e responsabilità	
	a provvedere alla conservazione e al funzionamento della palestra con la massima	
	cura e diligenza e, con ciò, ad adottare ogni misura atta a tal fine (quale, ad esempio,	
	quella di far indossare ai frequentatori calzature idonee agli spazi utilizzati) e ad as-	
	sicurare la manutenzione ordinaria della palestra in conformità al piano di massima	
	delle manutenzioni ordinarie e delle pulizie, ordinarie e straordinarie, presentato in	
	sede di gara. Resta inteso che tale piano non potrà in nessun caso comportare alcu-	
	na restrizione dell'obbligo di non danneggiare o deteriorare in alcun modo né gli am-	
	bienti, locali e/o spazi utilizzati né i beni mobili, impianti, strutture, apparecchiature,	
	attrezzature ... ecc. ivi presenti e, in ogni caso e con assoluta urgenza, di rimettere	
	nel primitivo stato quanto danneggiato o di provvedere alla sostituzione di quanto	
	non riparabile, dell'obbligo di assicurare puntuale riordino e accurata pulizia giorna-	
	liera di tutti gli ambienti, locali e/o spazi utilizzati nonché degli interventi per definizio-	
	ne di manutenzione ordinaria, che, pertanto, rimarranno comunque a carico del con-	
	6	

	cessionario e, così, gli incombenti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo: oltre alla suddetta accurata pulizia giornaliera di tutti gli ambienti, locali e/o	
	spazi utilizzati, pulizia periodica e al bisogno di tutti gli ambienti, locali e/o spazi non-	
	ché di tutti i beni mobili, impianti, strutture, apparecchiature, attrezzature, ... ecc. che	
	vi sono e/o vi saranno presenti; manutenzione di tutti i beni mobili, impianti, strutture,	
	apparecchiature, attrezzature, ... ecc. in dotazione;	
	- manutenzione dell'impianto idraulico e relativi accessori, compresa la sostituzione	
	di rubinetti e delle apparecchiature idrosanitarie in genere, e manutenzione	
	dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione e relativi accessori, compresa la	
	sostituzione di lampadine; integgiature periodiche e al bisogno; riparazioni in gene-	
	rale; previa espressa autorizzazione da parte del Comune, interventi necessari a	
	rendere e mantenere la palestra idonea allo svolgimento della propria attività sporti-	
	va. Farà eccezione la manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio e medi-	
	co-sanitarie (D.A.E.), la quale resterà a carico del Comune.	
	Il Comune si riserva la facoltà di specificare ulteriori attività e di impartire disposizioni	
	a carico del concessionario nell'ambito della gestione della palestra e, così, tanto con	
	riguardo all'erogazione dell'attività sportiva quanto con riferimento alla vigilanza e	
	alla custodia nonché alla conservazione e al funzionamento e, con essi, alla manu-	
	tenzione ordinaria di tale palestra e il concessionario dovrà espletare tali ulteriori	
	attività e ottemperare a tali disposizioni secondo le condizioni, modalità e termini	
	stabiliti dal Comune.	
	Il concessionario si impegna ad assicurare libero accesso alla palestra al personale	
	che il Comune invierà per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni, ivi	
	comprese quelle relative tanto all'erogazione dell'attività sportiva quanto alla vigilan-	
	za e alla custodia nonché alla conservazione e al funzionamento e, con essi, alla	
	7	

	manutenzione ordinaria di tale palestra, e dovrà effettuare - interamente a sua cura,	
	spese e responsabilità - gli interventi eventualmente richiesti dal Comune, nel rispet-	
	to delle indicazioni impartite ed entro i termini indicati da quest'ultimo.	
	Qualora il concessionario non effettui le attività previste a suo carico dai commi che	
	precedono, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati, tali attività potranno	
	essere effettuate dal Comune con addebito delle relative spese al concessionario	
	stesso, che sarà tenuto a rimborsarle secondo le modalità, condizioni e termini stabi-	
	liti dal Comune stesso.	
	Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria della palestra, purché non	
	conseguente a una mancata o inadeguata ottemperanza agli obblighi di conserva-	
	zione e di funzionamento e, con essi, di manutenzione ordinaria facenti capo al con-	
	cessionario e sempre che non volta a soddisfare esigenze di quest'ultimo ma neces-	
	saria alla conservazione di tale palestra.	
	Il concessionario si impegna a informare tempestivamente il Comune di eventuali	
	disfunzioni o guasti per i necessari interventi di manutenzione straordinaria a carico	
	di quest'ultimo nonché di eventuali danni arrecati alla palestra e ai relativi impianti.	
	Le utenze della palestra rimarranno intestate al Comune, cui continuerà a fare capo	
	la relativa gestione. Il concessionario si impegna a sostenere le spese per le utenze	
	connesse alla gestione oggetto di affidamento nella misura dallo stesso offerta in	
	sede di gara (nel rispetto della percentuale minima fissata al 31%). Tale misura si	
	intende valevole per l'intera durata della concessione. Il concessionario si impegna a	
	provvedere al rimborso della quota sullo stesso gravante secondo le modalità, condi-	
	zioni e termini indicati dal Comune.	
	Il concessionario sarà sgravato dall'attivazione a proprio carico della posizione Tarip	
	legata alla palestra.	

	Entro la data di naturale scadenza della concessione, il concessionario dovrà prov-	
	vedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di	
	spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti	
	del Comune - a lasciare la palestra e a restituirla nelle stesse condizioni di cui alla	
	consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e	
	la relativa pulizia finale, salvo naturale deperimento e consumo e fermo quanto pre-	
	visto dal comma che segue.	
	Il concessionario potrà effettuare - interamente a sua cura, spese e responsabilità e	
	previa espressa autorizzazione da parte del Comune - interventi migliorativi e ag-	
	giuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo e dovrà provvedere - interamen-	
	te a sua cura, spese e responsabilità e previa espressa autorizzazione da parte del	
	Comune - alla manutenzione straordinaria della palestra ove conseguente a una	
	mancata o inadeguata ottemperanza agli obblighi di conservazione e di funziona-	
	mento e, con essi, di manutenzione ordinaria allo stesso facenti capo e/o qualora	
	non necessaria alla conservazione della palestra stessa ma volta a soddisfare esi-	
	genze del concessionario stesso. Tali eventuali interventi migliorativi e aggiuntivi,	
	addizioni e, in generale, migliorie apportate dal concessionario rimarranno, alla sca-	
	denza o termine per qualsiasi causa del contratto e salvo diversa indicazione da	
	parte del Comune, di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso, senza diritto	
	per il concessionario a rimborso di spesa alcuna né alcun diritto in termini di inden-	
	nizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del Comune.	
	Il concessionario potrà organizzare la predisposizione e gestire gli spazi pubblicitari	
	all'interno della palestra nel rispetto delle disposizioni normative applicabili in mate-	
	ria, vigenti tempo per tempo, ivi comprese quelle in tema di sicurezza. L'eventuale	
	introito derivante dalla gestione degli anzidetti spazi sarà incassato interamente dal	
	9	

	concessionario, fermo restando gli obblighi di pagamento a suo carico ai sensi delle	
	disposizioni normative applicabili in materia, vigenti tempo per tempo. In ogni caso il	
	Comune di Corbetta potrà esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità e di ogni	
	oggetto, scritto o immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune; in tal caso,	
	il concessionario si impegna a provvedere a tale rimozione secondo le modalità,	
	condizioni e termini indicati dal Comune stesso.	
	Il concessionario si impegna a sottoporre le quote di iscrizione applicate ai meccani-	
	smi di "adeguamento sociale" proposti in sede di gara. Tali quote di iscrizione saran-	
	no incassate interamente dal concessionario.	
	Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune la rendicontazione dell'attività	
	svolta tanto in termini di erogazione dell'attività sportiva quanto in termini di vigilanza	
	e custodia nonché di conservazione e di funzionamento e, con essi, di manutenzione	
	ordinaria della palestra nonché i bilanci, se richiesto degli uffici comunali e secondo	
	le modalità, condizioni e termini indicati.	
	Art. 6 - RESPONSABILITA' E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO	
	Nella gestione della palestra e, con essa, nel relativo utilizzo e nell'espletamento	
	delle attività in generale previste dal presente contratto, il concessionario si intenderà	
	soggetto a tutte le disposizioni normative applicabili in materia, vigenti tempo per	
	tempo, ivi comprese le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di sicurezza, igiene,	
	polizia e sicurezza, e tutti i relativi obblighi, oneri e responsabilità, inclusi quelli in	
	materia di adempimenti fiscali e IVA secondo il regime fiscale di appartenenza, sa-	
	ranno interamente a carico dello stesso. Al riguardo il concessionario si impegna a	
	manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi conseguenza per	
	l'inosservanza di tali disposizioni normative e di tutti i relativi obblighi e oneri e da	
	qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata, esonerando il Comune da ogni	
	10	

	obbligo, onere e responsabilità e rinunciando a qualunque diritto di rivalsa nei con-	
	fronti dello stesso nonché dei suoi amministratori e dipendenti.	
	Nella gestione della palestra e, con essa, nel relativo utilizzo e nell'espletamento	
	delle attività in generale previste dal presente contratto, il concessionario dovrà ot-	
	temperare verso tutti i propri associati e/o dipendenti e/o addetti a qualunque titolo	
	impiegati nell'anzidetta gestione, utilizzo ed espletamento di attività a tutte le disposi-	
	zioni normative applicabili in materia, vigenti tempo per tempo, ivi comprese quelle in	
	materia di assicurazione infortuni. Al riguardo il concessionario assumerà interamen-	
	te a proprio carico tutti i relativi obblighi, oneri e responsabilità e sarà tenuto a man-	
	levare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi conseguenza per l'inosservanza di	
	tali disposizioni normative e di tutti i relativi obblighi e oneri e da qualsiasi richiesta	
	e/o pretesa da chiunque avanzata, esonerando il Comune da ogni obbligo, onere e	
	responsabilità e rinunciando a qualunque diritto di rivalsa nei confronti dello stesso	
	nonché dei suoi amministratori e dipendenti.	
	Nella gestione della palestra e, con essa, nel relativo utilizzo e nell'espletamento	
	delle attività in generale previste dal presente contratto, il concessionario si impegna	
	ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi, improntare tale gestio-	
	ne, utilizzo ed espletamento di attività a condizioni di massima sicurezza e attuarli	
	con tutti gli accorgimenti offerti dalla buona tecnica, ottemperando a tutte le disposi-	
	zioni normative applicabili in materia, vigenti tempo per tempo. Al riguardo il conces-	
	sionario assumerà interamente a proprio carico ogni relativo obbligo, onere e re-	
	sponsabilità assicurativi e inerenti la sicurezza, così come ogni obbligo, onere e re-	
	sponsabilità connessi all'operato dei propri associati e/o dipendenti e/o addetti a	
	qualunque titolo impiegati nell'anzidetta gestione, utilizzo ed espletamento di attività	
	e sarà tenuto a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi conseguenza	
	11	

	per l'inosservanza di tali disposizioni normative e di tutti i relativi obblighi e oneri e da	
	qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata, esonerando il Comune da ogni	
	obbligo, onere e responsabilità e rinunciando a qualunque diritto di rivalsa nei con-	
	fronti dello stesso nonché dei suoi amministratori e dipendenti.	
	Il concessionario assumerà interamente a proprio carico, anche ai sensi degli artt.	
	2049, 2050 e 2051 c.c., qualsiasi responsabilità, civile e penale, ivi compresa quella	
	per qualunque danno, a persone e/o cose, connessa alla gestione della palestra e,	
	così, tanto all'erogazione dell'attività sportiva quanto alla vigilanza e alla custodia	
	nonché alla conservazione e al funzionamento e, con essi, alla manutenzione ordina-	
	ria di tale palestra e, in generale, avente relazione diretta o indiretta e/o, comunque,	
	connessa all'utilizzo della palestra e all'espletamento delle attività in generale previ-	
	ste dal presente contratto. Al riguardo il concessionario si impegna a manlevare e a	
	tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata,	
	esonelandolo da ogni obbligo, onere e responsabilità e rinunciando a qualunque	
	diritto di rivalsa nei confronti dello stesso nonché dei suoi amministratori e dipenden-	
	ti.	
	Nella gestione della palestra e, con essa, nel relativo utilizzo e nell'espletamento	
	delle attività in generale previste dal presente contratto, eccezion fatta per i danni	
	cagionati da furti o da atti vandalici, il concessionario sarà l'unico responsabile nei	
	confronti del Comune per i danni arrecati a tale palestra e risponderà di qualunque	
	condotta imputabile allo stesso o altri, ferma, in tale ultimo caso, la possibilità di ri-	
	valsa nei confronti di questi ultimi.	
	Il concessionario ha sottoscritto, a proprie spese, con impresa di assicurazione auto-	
	rizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione:	
	- polizza assicurativa che offre tutela per i danni subiti direttamente dalla palestra e	

	che prevede, altresì, una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi	
	(R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € [non	
	inferiore a € 250.000,00];	
	- una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrat-	
	tuali allo stesso facenti capo e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento di tali obbligazioni, salva in ogni caso la risarcibilità del maggior dan-	
	no, di durata quinquennale e di importo pari a € [pari al 10% delle spese	
	per le utenze a carico del concessionario nel quinquennio, calcolato applicando la	
	quota di compartecipazione offerta in sede di gara alle spese dell'anno 2025 (€	
	35.000,00) e moltiplicandone il risultato per i 5 anni di durata "base" della gestione.	
	La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, se-	
	condo comma, del codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta scritta del Comune]. Il Comune potrà chiedere la reinte-	
	grazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e il concessio-	
	nario sarà tenuto a provvedervi secondo le modalità, condizioni e termini indicati dal	
	Comune.	
	Resta inteso che tali coperture assicurative/garanzie dovranno essere mantenute	
	valide ed efficaci per l'intera durata della concessione (naturalmente, come risultante	
	anche per effetto di eventuale proroga e/o rinnovo), senza soluzione di continuità. Il	
	concessionario si impegna a fornirne documentazione a comprova, ogni qualvolta	
	richiesto dal Comune e secondo le modalità, condizioni e termini da questo indicati.	
	Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni	
	- o di parte di essi - non risarcibili in ragione dell'eventuale pattuizione di scoperti e/o	
	franchigie contrattuali o dell'insufficienza delle coperture assicurative, riconoscendo	
	13	

	che la relativa stipula in ogni caso non lo esonererà dalle responsabilità che gli in-	
	combono ai sensi di legge nonché del presente contratto. L'esistenza dei contratti di	
	assicurazione, infatti, non modificherà in alcun modo il regime dei rischi e delle re-	
	sponsabilità come previsti nel presente contratto, i cui effetti persisteranno indipen-	
	dentemente dall'esito delle pratiche assicurative, fino alla completa soddisfazione.	
	Il concessionario si impegna a fornire al Settore Ambiente e Infrastrutture, prima	
	dell'inizio delle attività, piano di sicurezza e copia dei certificati di primo soccorso. Il	
	responsabile incaricato di verificare il rispetto della sicurezza dovrà attenersi a tutte	
	le disposizioni normative applicabili in materia, vigenti tempo per tempo, e, presa	
	visione del piano di emergenza della palestra, intervenire in caso di necessità, affin-	
	ché i presenti rispettino i parametri e i comportamenti di sicurezza previsti. Il numero	
	dei presenti alle attività non potrà superare il numero massimo previsto dalla norma-	
	tiva antincendio nella palestra. Le attività svolte dovranno, pertanto, essere conformi	
	a quanto previsto dal Certificato Prevenzione Incendi della palestra.	
	Art. 7 - CANONE	
	In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 17/06/2026, il	
	concessionario sarà esonerato dalla corresponsione di canone.	
	Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB CONCESSIONE	
	DELLA PALESTRA	
	Non sarà consentita al concessionario alcuna forma di cessione del contratto né di	
	subentro di altro soggetto allo stesso in pendenza di detto contratto.	
	Sarà vietata qualsiasi forma di sub concessione, totale o parziale, della palestra,	
	salvo previa espressa autorizzazione da parte del Comune. Resta inteso che, in	
	caso di nulla osta rilasciato dal Comune, al concessionario sarà fatto divieto di ri-	
	chiedere un canone di sub concessione in ragione dell'esonero dalla corresponsione	
	14	

dello stesso disposto in suo favore.

Art. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione stessa o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

In tal caso, entro i termini all'uopo indicati dal Comune nella comunicazione di revoca, il concessionario dovrà provvedere - interamente a sua cura, spese e responsabilità - a lasciare la palestra e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale, salvo naturale deperimento e consumo e fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 12.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune e il concessionario potranno recedere unilateralmente dal contratto previo preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante PEC o raccomandata A/R, entro il quale il concessionario dovrà provvedere a lasciare la palestra e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale, salvo naturale deperimento e consumo e fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 12.

E' fatta salva la facoltà del Comune di recesso unilaterale in caso d'urgenza, con comunicazione con effetto immediato mediante PEC o raccomandata A/R. In tal caso, entro i termini all'uopo indicati dal Comune nella comunicazione di recesso, il concessionario dovrà provvedere a lasciare la palestra e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale, salvo naturale deperimento e consumo e fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 12.

	In tutti i casi di recesso di cui al presente articolo il concessionario dovrà provvedere	
	a lasciare la palestra e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso	
	il ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia	
	finale - salvo naturale deperimento e consumo e fermo quanto previsto dall'art. 5,	
	comma 12 - interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimbor-	
	so di spesa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei con-	
	fronti del Comune.	
	Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Fermo quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il Comune avrà diritto di risolvere il contrat-	
	to, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento	
	del danno, con dichiarazione che dovrà essere inviata al concessionario mediante	
	PEC o raccomandata A/R, nei seguenti casi:	
	a) accertamento della mancanza e/o del sopravvenuto venir meno dei requisiti	
	dichiarati dal concessionario in sede di gara;	
	b) frode e/o cessazione di attività e/o scioglimento, messa in liquidazione, falli-	
	mento, concordato preventivo o assoggettamento ad altra procedura concorsuale da	
	parte del concessionario e/o modifiche sostanziali nella sua struttura, tali da far veni-	
	re meno il rapporto sulla base del quale sarà stipulato il contratto, e/o cessazione	
	dello svolgimento nella palestra delle attività previste dal presente contratto da parte	
	del concessionario;	
	c) gestione e utilizzo della palestra e/o svolgimento in essa di attività in genera-	
	le non conforme alle finalità di cui all'art. 2 e/o alla funzione di cui all'art. 4, comma 2,	
	al progetto sportivo presentato in sede di gara, a quanto previsto dal presente con-	
	tratto e/o alle disposizioni normative applicabili in materia, vigenti tempo per tempo;	
	d) inosservanza da parte del concessionario delle previsioni e/o inadempimento	

	da parte del concessionario degli impegni, obblighi e oneri posti a suo carico dall'art.	
	4, comma 2 e ultimo comma;	
	e) inosservanza da parte del concessionario delle previsioni e/o inadempimento	
	da parte del concessionario degli impegni, obblighi e oneri concernenti le spese per	
	le utenze connesse alla gestione oggetto di affidamento posti a suo carico dall'art. 5,	
	comma 9, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati;	
	f) mancata corresponsione da parte del concessionario delle spese dovute ai	
	sensi dell'art. 5, comma 6, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati;	
	g) inosservanza da parte del concessionario delle previsioni e/o inadempimento	
	da parte del concessionario degli impegni, obblighi e oneri posti a suo carico dall'art.	
	6, comma 14, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati;	
	h) inosservanza da parte del concessionario delle previsioni e/o inadempimento	
	da parte del concessionario degli impegni, obblighi e oneri posti a suo carico dall'art.	
	5, comma 15, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati;	
	i) violazione da parte del concessionario di disposizioni normative in materia di	
	sicurezza e/o mancato assolvimento da parte del concessionario degli impegni, ob-	
	blighi e oneri in materia di sicurezza posti a suo carico dall'art. 7, secondo le modali-	
	tà, condizioni e termini ivi indicati e/o inadempimento da parte del concessionario	
	degli impegni, obblighi e oneri posti a suo carico dall'art. 7, commi 6 e 7, secondo le	
	modalità, condizioni e termini ivi indicati;	
	j) inosservanza da parte del concessionario dei divieti e/o inadempimento da	
	parte del concessionario degli impegni, obblighi e oneri concernenti la cessione e/o il	
	subentro nel contratto e/o la sub concessione della palestra posti a suo carico	
	dall'art. 8, secondo le modalità, condizioni e termini ivi indicati;	
	k) sopravvenuta impossibilità da parte del concessionario alla realizzazione	

	delle finalità di cui all'art. 2 e/o al progetto sportivo presentato in sede di gara e/o alla	
	gestione della palestra e, così, all'erogazione dell'attività sportiva, alla vigilanza e alla	
	custodia e/o alla conservazione e al funzionamento e, con essi, alla manutenzione	
	ordinaria di tale palestra, secondo le modalità, condizioni e termini indicati all'art. 5;	
	l) inadempimenti da parte del concessionario di particolare gravità, tali da far	
	venire meno gli scopi della concessione;	
	m) ipotesi prevista dall'art. 13, comma 1 lettera m), del capitolato descrittivo e	
	prestazionale.	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, entro i termini	
	all'uopo indicati dal Comune nella comunicazione della volontà di risolvere detto	
	contratto ex art. 1453 c.c. o della dichiarazione della volontà di avvalersi della clau-	
	sola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., il concessionario dovrà provvedere a la-	
	sciare la palestra e a restituirla nelle stesse condizioni della consegna attraverso il	
	ripristino del relativo stato, ivi compreso il relativo sgombero e la relativa pulizia finale	
	- salvo naturale deperimento e consumo e fermo quanto previsto dall'art. 6, comma	
	12 - interamente a sua cura, spese e responsabilità e senza diritto a rimborso di spe-	
	sa alcuna né alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa e/o ristoro nei confronti del	
	Comune.	
	Art. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione. Tutte le spese inerenti e con-	
	seguenti detto contratto e relativa registrazione (bolli, imposte, diritti e spese di regi-	
	strazione, ... ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a totale carico del con-	
	cessionario.	
	Art. 13 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE, MODIFICHE AL CONTRATTO,	
	RINVIO ALLE LEGGI E CONTROVERSIE	

